

Prot. 1651/2023 U



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVIGO

-Direttiva- N 25/2023

su adempimenti conseguenti alla fase di conclusione delle indagini artt. 415 bis e ter c.p.p. e su elenchi art.127 disp. att. cpp - D.Lgs n.150 del 10/10/2022

In considerazione di quanto disposto dal decreto legislativo delegato n.150 del 10/10/2022, in attuazione della legge n.134 del 2021, e dall'art.5 sexies della Legge 30 dicembre 2022, n. 199 che ha introdotto l'art. 88 bis del decreto legislativo n.150/2022¹, si dispongono le seguenti linee direttive per ciò che concerne gli adempimenti conseguenti alla fase di conclusione delle indagini:

1- Qualora si ritenga di non poter notificare l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. prima della scadenza dei termini di cui all'art. 405 cpp e si ravvisi la sussistenza di uno dei casi previsti dall'art. 415 bis co. 5 bis², il p.m. può avanzare prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'art. 405 cpp,

¹ Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, Art. 5-sexies (Introduzione dell'articolo 88-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari). –

1. Dopo l'articolo 88 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente: "Art. 88-bis (Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari).

- 1. Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407-bis e 415-ter del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-quater del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e 415-bis del codice di procedura penale e dell'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

² Art. 415 bis comma 5-bis cpp " Il pubblico ministero, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, può presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell'avviso di cui al comma 1 al procuratore generale presso la corte di appello:

richiesta motivata di differimento della notifica dell'avviso di cui al comma 1 dell'art. 415 bis cpp al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia;

la richiesta va sottoposta dal PM al visto del Procuratore della Repubblica.

2-Per quanto riguarda i casi di durata delle indagini di due anni di cui all'art. 407 comma 2 lett. b), c), d) ³, al ricorrere di tali casi il pubblico ministero impartirà alla sua segreteria l'ordine di inserire al SICP nelle note la dizione di indagine particolarmente complessa ovvero la menzione degli altri casi di cui alle lett.c) e d) citate, indispensabile per le rilevazioni statistiche finalizzate alla determinazione della decorrenza dei termini di cui all'art. 405.

Quanto alla lettera b) dell'art. 407 comma 2 cpp, si segnala che in altri uffici requirenti è stato dato come criterio indicativo, per ritenere la indagine particolarmente complessa, il numero minimo di dieci indagati o di dieci persone offese o di dieci fatti di reato di cui il P.M. potrà tener conto e si esprime condivisione in linea di massima a tale criterio indicativo, con la specificazione che sono fatte salve le diverse e circostanziate valutazioni che il PM titolare potrà operare in relazione al singolo procedimento a lui assegnato in ordine alla possibilità di inquadrare il procedimento medesimo in un caso di cui alla lett. b) citata per poter considerare in due anni il termine di durata delle indagini (anche ai fini della richiesta di proroga al Gip entro la scadenza e/o delle eventuali comunicazioni al PG per quanto di competenza): dette valutazioni saranno esplicitate con motivazione sintetica in un provvedimento da tenere agli atti e che verrà sottoposto dal PM al visto del Procuratore.

3- Altra ipotesi di richiesta motivata al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia di differimento del deposito e della notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 dell'art. 415 ter cpp è quella prevista dall'art. 415 ter co. 4 cpp⁴: anche in tal caso la richiesta di autorizzazione da

a) quando e' stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non e' stata ancora eseguita;

b) quando la conoscenza degli atti d'indagine puo' concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumita' di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attivita' di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilita' di cui e' obbligatoria la confisca."

³ Art. 407 comma 2 cpp "La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: ...
lett. b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;

d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371."

⁴ Art.415 ter comma 4 cpp "Prima della scadenza dei termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, quando ricorrono le circostanze di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis, il pubblico ministero puo' presentare richiesta motivata di differimento del deposito e della notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 al



formulare prima della scadenza dei termini va sottoposta dal PM al visto del Procuratore della Repubblica.

4- I provvedimenti del Procuratore Generale sulle richieste di autorizzazione di cui al numero 1 e numero 3 sopra indicati – sia di autorizzazione che di rigetto - vanno al pari dal pubblico ministero sottoposti al visto del Procuratore.

5- Vanno sottoposti dal pm al visto del Procuratore anche i provvedimenti emessi dal Procuratore Generale a norma dell'art. 415 ter comma 2 cpp⁵ con i quali il Procuratore Generale ordina con decreto motivato al Procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 dell'art. 415 ter cpp entro un termine non superiore a 20 giorni.

6- Gli ordini impartiti dal Gip al PM di cui all'art. 415 bis comma 5 quater cpp⁶ e di cui all'art. 415 ter comma 3 cpp⁷ vanno sottoposti dal PM al visto del Procuratore; al pari vanno sottoposti dal PM al visto del Procuratore della Repubblica i provvedimenti emessi in ottemperanza agli ordini del Gip.

7- Con riferimento agli adempimenti imposti dall'art. 127 disp. att. cpp così come modificato dal D.lgs n.150/2022 – trasmissione "ogni settimana" da parte della segreteria del pubblico ministero al procuratore generale presso la corte d'appello dei dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 127 citato, raggruppati in distinti elenchi riepilogativi – la

procuratore generale. Sulla richiesta il procuratore generale provvede ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 415-bis. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il pubblico ministero ha già presentato la richiesta di differimento prevista dal comma 5-bis dell'articolo 415-bis."

⁵ Art.415 ter comma 2 cpp " Quando, decorsi dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, non riceve la comunicazione prevista al comma 1, se non dispone l'avocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto e' notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.

⁶ Art.415 bis comma 5 quater cpp " Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, ne' richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto e' comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta."

⁷ Art.415 ter comma 3 cpp " Se dalla notifica dell'avviso di deposito indicato al comma 1 o del decreto indicato al comma 2 e' decorso un termine pari a un mese senza che il pubblico ministero abbia assunto le determinazioni sull'azione penale, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere. Il termine e' pari a tre mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2. Si applicano il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 5-quater nonche' il comma 5-quinquies dell'articolo 415-bis. Quando, in conseguenza dell'ordine emesso dal giudice, e' notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, sono ridotti di due terzi."



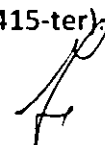
segreteria del pubblico ministero, con la supervisione del Direttore amministrativo e coadiuvati dal CED, provvederà all'adempimento, nei tempi e modi indicati dal legislatore e secondo le indicazioni di circolari ministeriali che perverranno e linee guida che saranno emesse da uffici superiori, con estrazione dalla consolle del magistrato/registri informatici di quanto serve per la elaborazione dei tre elenchi suddetti con i dati indicati nella norma e con la supervisione e le indicazioni del pubblico ministero per tutto ciò che deve essere fornito e non è estraibile dai registri informatici per cui necessita l'esame del singolo procedimento.

Si rammenta che le nuove norme di cui al d.lgs 150/2022 non si applicano per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice.

Per tali procedimenti continuano ad applicarsi, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, il pregresso regime processuale (comma 2), in tema di esercizio dell'azione penale ovvero richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero (art. 405 c.p.p.); proroga dei termini delle indagini preliminari (art. 406 c.p.p.); termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407 c.p.p.); avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale (art. 412 c.p.p.); avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.); e comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale (art. 127 disp. att. c.p.p.).

Si ricorda altresì – come precisato dall'Ufficio del Massimario della Cassazione nella relazione n.2/2023 del 5/1/2023 su Novità normativa Riforma "Cartabia" - che la legge 30 dicembre 2022 n. 199, di conversione del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, oltre a disporre (art. 6) in via di urgenza il differimento al 30 dicembre 2022 dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022, ha anche introdotto il nuovo art. 88-bis (vedi nota 1), recante disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, in relazione alle notizie di reato già iscritte a tale data ovvero iscritte successivamente ma relative a procedimenti connessi o per determinati reati collegati a livello investigativo (art. 5-sexies).

La ratio della norma di cui all'art. 88 -bis sopra menzionata è quella di evitare eventuali distorsioni in sede applicativa in conseguenza della contestuale applicazione di regimi diversi nell'ambito di un medesimo procedimento ovvero effetti negativi sulle indagini in corso per effetto dell'introduzione dei nuovi rimedi e meccanismi previsti dalla riforma in relazione all'esercizio dell'azione penale; per tale motivo la norma prevede il differimento per tali procedimenti dell'applicazione delle nuove disposizioni procedurali introdotte dal decreto in materia di retrodatazione su richiesta di parte in caso di ingiustificato ed inequivocabile ritardo nell'iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater); di forme e termini per l'avvio dell'azione penale (art. 407-bis); di rimedi alla stasi del procedimento dovuta alla mancata tempestività dell'esercizio dell'azione penale (art. 415-ter).



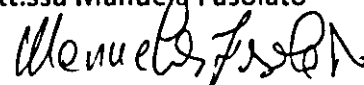
Come precisato nella relazione illustrativa alla legge di conversione n. 199 del 2022, le nuove disposizioni sulla retrodatazione a richiesta di parte, nel caso di inequivocabile ritardo nell'iscrizione della notizia di reato nel relativo registro, di cui all'articolo 335-*quater*, si applicheranno solo con riferimento alle iscrizioni di reati commessi dopo l'entrata in vigore della riforma.

Si comunichi ai Magistrati, al Personale amministrativo, alla Sezione di polizia giudiziaria, al CED, alle Forze dell'Ordine esterne.

Rovigo, 21/6/2023

Il Procuratore della Repubblica

Dott.ssa Manuela Fasolato

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manuela Fasolato', written in a cursive style.

